



DZE Südtirol EO

Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol EO

CSV Alto Adige ODV

Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV

Newsletter 04/20

Gli effetti della pandemia del Coronavirus



Informazioni utili per le organizzazioni del Terzo Settore

Stimati soci del CSV,
egregi partners ed interessati!

Nelle ultime settimane abbiamo raccolto le domande più frequenti, pervenute in merito alla situazione eccezionale della pandemia del Coronavirus, soprattutto per quanto concerne gli effetti e le conseguenze, risultanti dalle nuove disposizioni per il mondo del Terzo Settore. Il nostro obiettivo è quello di fornire aiuti di supporto e di cercare delle soluzioni insieme per affrontare le problematiche delle associazioni durante questo periodo, assai difficile, per vari motivi.

Siamo proprio molto felici dei calorosi auguri di Pasqua nostro vescovo Ivo Muser ai volontari, che vi trasmettiamo con grande gioia, perché rappresenta un enorme stimolo per le attività del volontariato.

Cogliamo l'occasione per augurarvi buona lettura e vi informiamo che per qualsiasi necessità in campo giuridico, fiscale, contabile, o per delucidazioni riguardanti la tutela assicurativa, nonché per ogni difficoltà collegata alla Riforma del Terzo Settore, rimaniamo a vostra disposizione.

Il contatto è molto semplice e può avvenire via mail info@dze-csv.it o attraverso il recapito telefonico 0471 980287. Visitate altresì il nostro sito internet www.dze-csv.it.

A tutti voi il nostro augurio di tanta salute ed un grande ringraziamento per la preziosa collaborazione.

Un caro saluto da parte dell'ufficio CSV

Indice

Informazioni per le organizzazioni del Terzo Settore	1
Augurio di Pasqua dal vescovo Ivo Muser ai volontari	2
Pacchetto Alto Adige - Sostegno al volontariato	2
Decreto „Cura Italia“ - importanti novità per il mondo del Terzo Settore	3
Decreto „Cura Italia“ - provvedimenti di maggior interesse	3
La Cassa Integrazione in deroga	4
Bonus 600 Euro	4
Sostegni ed aiuti specifici per lavoratori e famiglie	5
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - novità	5
L. 104/1992: ulteriori chiarimenti	5
Circolare Ministero Lavoro 27.3.20 inerente il Sistema dei servizi sociali	6
Scadenze cambiate e modificate per il 2020	6
Statuti e bilanci: tempo fino al 31.10.	6
Più tempo anche per l'approvazione dei bilanci	7
Semplificazioni per assemblee e riunioni	7
Obbligo di trasparenza sui contributi pubblici 2019: cosa è cambiato?	7
Art. 35 - cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?	8
Versamenti fiscali, c'è ancora tempo	8
Slittano i termini per adempimenti tributari	9
Informazioni sulle erogazioni liberali di sostegno	9
Ulteriore disposizione riguardante il settore della cultura	10
Proroga di validità degli atti abilitativi (patente ...)	10
Sospensione delle udienze in tribunale fino al 15 aprile	10
Copertura assicurativa	11
Offert di aiuto da parte dei nostri soci	12



Un caloroso augurio di Pasqua da parte del vescovo Ivo Muser ai volontari

“In queste settimane di diffusione globale del coronavirus, avvertiamo molto chiaramente: siamo tutti sulla stessa barca. Questa situazione ci riguarda tutti. C’è bisogno di tutti noi. I molti volontari che, in questo momento, sono attivi nella nostra Provincia ci mostrano come la nostra società vive di persone che fanno più del loro dovere. Grazie per essere qui! Grazie per aver portato gioia, aiuto,

qualità e coraggio nella società e nella Chiesa attraverso il vostro impegno! Nella più importante celebrazione di tutto l’anno, vi ringrazio per il vostro impegno nella vita e per la vostra dedizione al bene comune. Abbiate tanto coraggio e gioia di vivere! Dare non ti rende più povero, ma più ricco. Un caloroso saluto pasquale e un convinto e gioioso GRAZIE Vescovo Ivo Muser”



Emergenza Coronavirus

L’attuale situazione di crisi è – oltre a un test di tenuta per il sistema sanitario locale – anche una grande sfida per il sistema economico e sociale dell’Alto Adige.

La Giunta Provinciale di Bolzano si è pertanto posta come obiettivo quello di deliberare un pacchetto di misure di sostegno in diversi settori per affrontare la crisi da coronavirus per imprese, famiglie e per il mondo del volontariato.

Pacchetto Alto Adige Sostegno al volontariato

Nell’ambito del Pacchetto Alto Adige, deliberato il 31.03.2020, sono state approvate misure indirizzate verso il mondo del Terzo Settore nella nostra Provincia.

Nello svolgimento delle loro attività in vari settori anche le organizzazioni di volontariato sono state colpite finanziariamente dalla crisi. Da ciò risulta necessario intervenire con:

- ⇒ Misure specifiche per settore che assicurano affinché le organizzazioni non siano messe in pericolo nella loro esistenza e supportate nell’attività futura.
- ⇒ Nella concessione dei contributi sono riconosciute le spese sostenute anche se le iniziative dovevano essere sospese o non potevano essere concluse.



Il Decreto “Cura Italia”, interessante anche per il mondo del Terzo Settore: di seguito le novità più importanti

Su 127 articoli riportati, molti interessano direttamente o indirettamente anche il mondo del Terzo Settore e del non profit più in generale. Riportiamo le misure particolarmente importanti.

Vediamoli in dettaglio:

- ⇒ Lo slittamento al 31 ottobre 2020 per ODV, APS e ONLUS del termine di scadenza per l’adeguamento degli statuti al Codice del terzo settore. Lo stesso termine è previsto anche per le imprese sociali.
- ⇒ Viene esteso al 31 ottobre anche il termine per l’approvazione dei bilanci di ODV, APS e ONLUS, qualora questi fossero chiamati all’approvazione nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio.
- ⇒ É previsto poi lo slittamento dei termini per gli adempimenti tributari con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui ad esempio il modello EAS la cui presentazione telematica è prorogata al 30 giugno 2020.
- ⇒ Sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi sull’assicurazione obbligatoria. Tale sospensione oltre ad interessare ODV, APS e ONLUS iscritti nei rispettivi registri è di notevole attenzione anche per altri ambiti legati al mondo non profit, quali gestori di musei, organizzatori di corsi ecc.
- ⇒ Sono introdotte importanti misure agevolative per i lavoratori anche del terzo settore, quali la cassa integrazione in deroga applicabile anche ai datori di lavoro enti non profit di qualsiasi dimensione.
- ⇒ In ultima sono disciplinate dall’art. 48 del Decreto le modalità di svolgimento dei servizi sociali in questo periodo di emergenza. In questa ottica si prescrive alle pubbliche amministrazioni di fornire prestazioni domiciliari o a distanza.

Decreto Cura Italia: in prima analisi sono questi i provvedimenti di maggior interesse ed impatto per gli Enti Associativi

- ⇒ Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)
- ⇒ Cassa integrazione in deroga (art. 22)
- ⇒ Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)
- ⇒ Indennità di 600 Euro per collaboratori sportivi, autonomi e P.IVA iscritti alla gestione separata (articoli 27 e 96)
- ⇒ Rinvio adeguamenti statuari (art. 35)
- ⇒ Rinvio del termine per le delibere assembleari per l’approvazione del rendiconto per APS, ODV e le ONLUS (art. 35)
- ⇒ Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)
- ⇒ Potenziamento Fondo di Garanzia (art. 49)
- ⇒ Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56)
- ⇒ Sospensione del pagamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, anche per quanto riguarda la situazione delle APS, ODV e le ONLUS (art. 61)
- ⇒ Sospensione dei termini e versamenti tributari (art. 62)
- ⇒ Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)
- ⇒ Semplificazione per le assemblee e riunioni in videoconferenza (art. 73)
- ⇒ Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (art. 90)
- ⇒ Norme in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)



Misure agevolative per i lavoratori, anche del Terzo settore

La Cassa Integrazione in deroga (art. 22)

L'articolo 22, comma 1, del decreto in oggetto prevede, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro

del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle

Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Riassumendo:

Secondo l'**art. 22** del decreto legge "Cura Italia" la cassa integrazione in deroga verrà estesa su tutto il territorio nazionale, su tutti i dipendenti e su quasi tutti i settori produttivi.

- ⇒ I **datori di lavoro** dell'ambito agricolo, della pesca e del terzo settore, incluse le aziende con meno di 5 dipendenti e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, costretti alla sospensione e alla **riduzione dell'orario dell'attività lavorativa** a seguito dell'emergenza coronavirus e che non hanno accesso ad altri tipi di tutela, possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga.
- ⇒ I limiti massimi di erogazione dell'ammortizzatore sociale sono fissati a 9 settimane.
- ⇒ Preventivamente, le Regioni e le Province autonome devono stipulare un accordo quadro, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

- ⇒ Unico limite è che i lavoratori devono risultare alle dipendenze delle aziende richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- ⇒ I datori di lavoro non dovranno **versare il contributo addizionale** e per i dipendenti non verrà applicato il requisito di 90 giorni di **anzianità aziendale**.
- ⇒ Sono esclusi invece i datori di lavoro domestico.

Sono pertanto previste delle agevolazioni ed interventi di sostegno per i lavoratori, anche del mondo non profit. Ad esempio è possibile richiedere la cassa integrazione in deroga, che può essere riconosciuta dalle Regioni e Province autonome a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Essa si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga valgono per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Altra novità: Chi può richiedere il bonus 600 Euro?

Con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l'INPS fornisce una prima sintetica panoramica relativa alle prestazioni di cinque indennità dell'importo pari a 600 Euro non soggette ad imposizione fiscale, previste per il mese di marzo:

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

- ⇒ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione

separata dell'INPS;

- ⇒ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Per accedere all'indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Un altro aspetto importante concerne l'indennità collaboratori sportivi. È riconosciuta un'indennità anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche.



Sostegni ed aiuti specifici per lavoratori e famiglie

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi per accudire i figli sino ai 12 anni. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternati-

va è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 Euro.

Estensione della durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il periodo trascorso in quarantena è equiparato a malattia.

Le novità più importanti inerenti la legge 5 febbraio 1992, n. 104

Eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33, comma 3, della citata legge sono estesi. Come chiarisce la circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile). Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.

Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto a 36 giorni

di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

Riassumendo

Possono usufruire dei permessi aggiuntivi:

- ⇒ genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
- ⇒ coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
- ⇒ lavoratori con disabilità grave.

Ulteriori chiarimenti in merito alla legge 104/1992

Giorni di permesso

I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Smart working

Lo smart working è previsto di diritto per il lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).

Lavoratore dipendente con disabilità grave

Per il lavoratore dipendente con disabilità grave, secondo l'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, l'assenza dal lavoro è equiparata fino al 30 aprile 2020 al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria, e quindi alla malattia.

In caso di persone affette da una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l'assenza dal lavoro è equiparata fino al 30 aprile 2020 al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).



Circolare del Ministero del Lavoro del 27.03.2020 inerente il “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus”

Le indicazioni più importanti riguardano quanto segue:

- ⇒ **Reddito di cittadinanza:** la sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari e per la sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale e del patto per il lavoro.
- ⇒ **Continuità dei servizi:** viene precisato che non è prevista la sospensione delle attività dei servizi sociali. Fra altro:
 - ◇ **Non è prevista alcuna sospensione** per consultori, SERT, centri diurni, centri per senza tetto o Centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale, compresi i servizi di mensa, igiene personale ecc., empori sociali per persone in povertà estrema, centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per famiglie che erogano tra l’altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria, centri

antiviolenza [si ritiene comprensivi dei centri anti tratta], **nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona.**

- ◇ **Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi.** È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.

⇒ **Indicazioni circa ambiti di attività particolarmente critici:** sono fornite indicazioni per i servizi:

- ◇ senza fissa dimora
- ◇ servizi domiciliari
- ◇ colloqui telefonici con i soggetti in carico
- ◇ violenza domestica

Importante: Scadenze cambiate e modificate per l’anno 2020

Statuti e bilanci, c’è definitivamente tempo fino al 31 ottobre 2020 (art. 35)

Il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo tra le varie misure a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale e delle famiglie ha emanato come già spiegato anche provvedimenti specifici per il Terzo settore, in particolare l’importante proroga per l’approvazione dei bilanci e per le modifiche degli statuti.

Come è noto infatti, sugli enti indicati dall’art. 101 del D.lgs 117/17 ovvero ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nel Registro Provinciale del volontariato e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri della promozione sociale, gravava l’obbligo di modificare i propri statuti entro il 30 giugno 2020, termine a sua volta già prorogato dall’iniziale 3 agosto 2019.

Slitta così ulteriormente al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa del terzo settore per organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Riassumendo:

L’adeguamento dello statuto, condizione indispensabile per poter trasmigrare di diritto nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo settore e poter rimanere così enti del Terzo settore, ovviamente per quegli enti che non lo avessero già adeguato con assemblea dei soci, è rimandato al 31 ottobre 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e della oggettiva impossibilità per le associazioni di riunirsi in assemblea.



Più tempo anche per l'approvazione dei bilanci (art. 35)

Per la stessa ragione, l'art. 35 del Decreto Cura Italia, proroga al 31 ottobre 2020 anche la scadenza entro cui approvare i bilanci, sempre per ONLUS, ODV e APS: Possono essere rimandate, quindi, altresì le assemblee di approvazione dei bilanci, in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Riassumendo:

ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi registri avranno tem-

po fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio bilancio. Qualora tali enti, infatti, fossero chiamati, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo) possono derogare a tali disposizioni posticipando l'approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

Semplificazioni per le assemblee e riunioni (art. 73)

Le Assemblee sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza.

È ammessa però la possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali (Consiglio direttivo e/o Assemblea) in videoconferenza tramite strumenti quali ad esempio skype, hangout, zoom ... e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e solo fino al termine della durata dello stato di emergenza (art. 35 comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) .

Se un'ODV/APS vuole riunire i propri organi sociali lo potrà fare nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ad esempio mettendo a disposizione in anticipo i materiali oggetto di discussione, che consentano al presidente dell'organo di:

- ⇒ accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti;
- ⇒ regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- ⇒ constatare i risultati delle votazioni.
- ⇒ Deve però essere rispettato il principio di simultaneità per

cui ogni partecipante deve poter seguire in modo adeguato la discussione e intervenire in tempo reale alla votazione.

Riassumendo:

- ⇒ Se negli statuti è prevista la modalità di effettuare riunioni in videoconferenza, le ODV/APS possono approvare il bilancio di esercizio entro i termini statutari previsti.
- ⇒ Se negli statuti non sono previste modalità in videoconferenza e l'ODV/APS intende approvare il bilancio di esercizio entro i termini statutari previsti con videoconferenza, è necessario che approvi con delibera dell'organo interessato le modalità e criteri richiamando lo stato di eccezionale emergenza e poi approvi il bilancio di esercizio.
- ⇒ Se negli statuti non sono previste modalità in videoconferenza e l'ODV/APS non ha la possibilità di approvare il bilancio di esercizio con videoconferenza, è consigliabile che il presidente, dopo aver informato e condiviso la decisione con i singoli consiglieri, invii una comunicazione a tutti gli associati informandoli, vista la situazione emergenziale, che l'assemblea è rinviata a data da destinarsi.

Obbligo di trasparenza sui contributi pubblici ricevuti nel 2019: cosa è cambiato?

In base alla legge 124/2016 è stato previsto a partire dal 2019 un nuovo obbligo di rendicontazione per gli enti del terzo settore che ricevono contributi pubblici.



Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno (art. 35)

Il termine per adempiere è stato spostato dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

Entro questa data le associazioni devono pubblicare un rendiconto sui contributi pubblici ricevuti con la data di ricezione e la causale redatto secondo il criterio per cassa da pubblicare sul proprio sito o sulla propria pagina facebook, sul sito CSV in assenza di un proprio sito.

I contributi di carattere corrispettivo (legati all'adempimento di un contratto con la pubblica amministrazione) risarcitorio o di carattere generale non sono da pubblicare.

Il decreto all'articolo 35 sostanzialmente individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell'esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al **30 giugno**. L'impegno riguarda le imprese e il terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fonda-

zioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti.

Ultima – ma non per importanza – novità riguarda le **sanzioni**. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore.

La modifica alla legge n. 124 del 2017 introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 Euro. Si introduce anche una sanzione amministrativa accessoria: Se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.

Pianificazione di altre scadenze importanti per l'anno 2020

Anche per i versamenti fiscali, c'è ancora tempo (art. 61)

Sono sospesi i **termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La disposizione si applica a diversi soggetti, fra cui ODV, APS ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, oltre che **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**. La sospensione si applica comunque in generale anche ad altri ambiti legati al mondo non profit, ed in particolare ai soggetti:

- ⇒ che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ⇒ che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- ⇒ che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia;
- ⇒ che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.

Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. **Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà essere effettuato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Riassumendo:

L'articolo 61 del Decreto, estende anche a ONLUS, ODV e APS che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, la **proroga al 31 maggio 2020 per adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, che fossero in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.



Slittano altresì i termini per gli adempimenti tributari (art. 62)

Il decreto fa riferimento agli “**adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, i **quali hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Fra quelli in scadenza in questo periodo per gli enti non profit (ed in particolare per gli enti associativi) vi è ad esempio il **modello EAS**, che deve essere presentato in forma telematica entro il 31 marzo 2020 dagli enti associativi (diversi dalle Odv e dalle Onlus) nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli. Il Modello EAS, a rigore, dovrebbe poter essere ricom-

preso fra gli “adempimenti tributari” previsti dal Decreto, e quindi la presentazione telematica dello stesso essere prorogata al 30 giugno 2020.

Si fa riferimento in questo contesto anche alla sospensione dei versamenti canonici per il settore sportivo.

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Attenzione però:

Non è stata invece prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica (C.U.), il cui termine rimane il 31 marzo 2020.

Sono obbligati ad inviare telematica-

mente la C.U. anche gli enti non profit che nel corso del 2019 abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).

In considerazione della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica che il nostro Paese sta affrontando e tenuto conto dell’impegno richiesto agli enti di servizio civile per riattivare i progetti attualmente sospesi, attraverso una necessaria azione di rimodulazione che ha l’obiettivo di consentire ad un maggior numero di operatori volontari di continuare a prestare servizio attivo, si ritiene necessario prorogare il termine di presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile universale per l’anno 2020.

Ulteriori informazioni utili per il Terzo Settore

Informazione interessante inerente erogazioni liberali di sostegno (art. 66)

Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul

reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per persone fisiche e per enti non commerciali che donano in favore dello Stato, delle re-

gioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.



Ulteriore disposizione riguardante il settore della cultura (art. 90)

Si tratta di una disposizione per sostenere il settore della cultura. L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della

quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE a sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi.

Proroga di validità degli atti abilitativi, come ad esempio la patente

⇒ All'articolo 103, il decreto dispone la proroga di validità di tutti gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 fino al 15 giugno 2020.

⇒ All'articolo 104, il decreto dispone la proroga di validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento (17/03/2020) fino al 31 agosto 2020.

Sospensione delle udienze in tribunale fino al 15 aprile

Alla data del 15 aprile vengono rinviate tutte le udienze civili, penali ed amministrative e viene disposta la sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti.





L'assicurazione copre tutto? Un grande pensiero in meno!

Con l'entrata in vigore del Codice per il 3° settore il legislatore ha previsto una serie di disposizioni di grande rilevanza, in particolare per il volontariato.

Un punto importante in questo contesto è la copertura assicurativa connessa alla necessità di fornire chiarezza sulla misura in cui i membri del consiglio direttivo, i volontari attivi ed altri collaboratori della rispettiva struttura organizzativa debbano essere coperti ai sensi della legislazione vigente.

Copertura assicurativa



L'incertezza proprio in ambito della copertura assicurativa per collaboratori e volontari è grande ed è perciò opportuno avviare consulenze specifiche.

A tal fine il CSV Alto Adige offre ogni **mercoledì, dalle ore 9.00 e le 12.00**, consulenze mirate che aiutano ad analizzare al meglio la situazione individuale all'interno della rispettiva struttura. Lo scopo è garantire un'assistenza adeguata e soluzioni concrete.

Gli appuntamenti possono essere richiesti utilizzando l'apposito modulo disponibile sul nostro sito dze-csv.it/it/copertura-assicurativa.

Siamo fiduciosi che questo importante servizio possa esservi di supporto nel vostro lavoro quotidiano.



Consulenza e supporto ai tempi del Coronavirus

Oltre agli aspetti amministrativi sono naturalmente tante le sfide che anche il mondo del Volontariato deve affrontare in questo periodo di assoluta crisi. Pertanto vi chiediamo di volerci trasmettere informazioni concrete inerenti le vostre iniziative di supporto che possono fungere da aiuto concreto alla nostra popolazione.



Sul sito del CSV Alto Adige abbiamo pubblicato una rubrica dedicata appunto alle consulenze e al supporto fornito dai soci che nel frattempo ci sono pervenuti. Tutti gli interessati sono invitati a voler arricchire questo spazio.

Vi ringraziamo per l'ottima collaborazione e l'impegno profuso.



Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV

Palazzo provinciale 1, Piazza Silvius Magnago 1
I-39100 Bolzano (BZ)

☎ +39 0471 980 287

✉ info@dze-csv.it

www.dze-csv.it

St.-Nr. 94139550217

